



Con il contributo di:



UNIONCAMERE

## 1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio di Bologna, con il co-finanziamento del fondo perequativo 2024 per le calamità naturali di Unioncamere, ha previsto una misura di sostegno a favore delle imprese colpite dai gravi eventi climatici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

La Camera di commercio, in qualità di Ente preposto al sostegno ed allo sviluppo del sistema economico locale, intende intervenire con un contributo straordinario, al fine di consentire alle imprese e alle attività produttive danneggiate dall'alluvione di ripristinare i danni subiti e riprendere quanto prima la normale attività.

La Camera di commercio di Bologna con il presente bando attiva un intervento straordinario a favore delle imprese dell'area metropolitana di Bologna **finalizzato a sostenere la continuità operativa delle imprese colpite dai fenomeni alluvionali di settembre e ottobre 2024 che hanno subito danni diretti e immediati.**

## 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente Regolamento:

1. Le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con sede legale e/o unità locale operativa nell'area metropolitana di Bologna, risultante dalla visura camerale, **che abbiano subito dei danni direttamente e immediatamente a seguito dell'alluvione dei mesi di settembre e ottobre 2024.** Ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati per l'ammissione al presente contributo si tiene conto esclusivamente dei valori dell'impresa richiedente (non si sommano anche i valori delle imprese associate e collegate).
2. In particolare le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - A. **essere** iscritte al Registro Imprese;
  - B. **essere attive al 16 settembre 2024 presso la sede legale e/o unità locale ubicata nell'area metropolitana di Bologna e che ciò risulti dalla visura camerale;**
  - C. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna. Sono fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe di legge;
  - D. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;
  - E. **essere** in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC). Sono fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe di legge;
  - F. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  - G. **essere** in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentirà l'erogazione del contributo. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

## 3. Entità del contributo e regime de minimis

**La misura di sostegno è assegnata a fondo perduto, in un'unica soluzione fino alla copertura dell'80% dei costi ammissibili e quietanzati al netto di IVA.**

**Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di € 5.000,00. Ciascuna impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda gli interventi presso sede ed eventuali unità locali ubicate nelle zone interessate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2024.**

#### REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

#### REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se

non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (in sigla RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

#### 4. Spese ammissibili

Le spese devono essere state sostenute per mitigare/riparare ai danni subiti direttamente e immediatamente a seguito dell'alluvione dei mesi di settembre e ottobre 2024 nonché per potere accedere ad eventuali futuri benefici pubblici o rimborsi assicurativi.

**Sono ammesse al presente contributo esclusivamente le spese fatturate e pagate tra il 17 settembre 2024 ed il momento di invio della domanda, al netto dell'IVA, per:**

1	<b>rimozione/canalizzazione liquami, fango, materiali e beni danneggiati</b>
2	<b>messa in sicurezza dei locali, dei beni e delle attrezzature presenti, ivi incluse le opere di ripristino dei terreni interessati da movimenti franosi e delle strade di accesso alle sedi aziendali</b>
3	<b>assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell'ambiente a seguito dell'alluvione</b>
4	<b>riparazione dell'impianto elettrico e/o idraulico o, quando la riparazione risulti non possibile o diseconomica, spese per il rifacimento dei medesimi impianti</b>
5	<b>riacquisto di arredi danneggiati a causa dell'alluvione e non recuperabili</b>
6	<b>riparazione di impianti, macchinari e/o attrezzature funzionali all'attività operativa dell'impresa o, quando la riparazione non possibile, spese per il riacquisto dei medesimi</b>
7	<b>ritinteggiatura dei locali</b>
8	<b>pulizia e riparazione veicoli intestati all'impresa</b>
9	<b>perizie per quantificazione danno</b>

In aggiunta ai costi esterni di cui sopra, tenuto conto che le prime operazioni di rimozione liquami e fango, pulizia ambienti e spostamento di arredi ed altri beni aziendali sono urgenti e spesso svolte direttamente dai referenti dell'impresa stessa assieme a familiari, collaboratori e volontari, a titolo eccezionale, su dichiarazione del titolare/legale rappresentante dell'impresa che attesta l'effettuazione diretta di tali attività, si considera ammissibile a contributo anche una **spesa virtuale forfettaria di € 1.000,00 per:**

10	<b>Rimozione liquami e fango e/o pulizia ambienti e/o spostamento arredi ed altri beni aziendali ad opera di referenti dell'impresa stessa assieme a familiari, collaboratori e volontari</b>
----	---

I contributi di cui al presente bando sono compatibili con altri contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a carico della finanza pubblica o coperture assicurative per l'abbattimento delle spese relative alle fatture allegate alla richiesta di sussidio camerale, entro il limite massimo della copertura integrale delle spese ammesse al contributo camerale, purché anche gli ulteriori aiuti/indennizzi ammettano analogo cumulo.

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 - "le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione

dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso". L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. **Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche**, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

**Le fatture di cui al presente bando sono state necessariamente emesse prima della data di concessione e potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.**

### Fatture elettroniche

**Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:**

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- **mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0) come integrazione della fattura precedentemente emessa** non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- **stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP** e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

### Fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

### Fatture cartacee

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento al CUP può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

### Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

## 5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 12.00 del 26/11/2024 alle ore 13.00 del 28/02/2025** in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica), con possibilità di chiusura anticipata per esaurimento fondi e riapertura in caso di rifinanziamento.

**L'istanza è esente dall'imposta di bollo trattandosi di "domande per il conseguimento di sussidi" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.**

Sul sito internet camerale [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it) saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Al modulo base previsto dal sistema Webtelemaco andrà allegato il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportante le informazioni sui danni subiti, sulle spese effettuate e i relativi pagamenti.

Le domande di contributo in cui il modulo base e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza, e non è consentita la regolarizzazione in seguito, rappresentando gli elementi costitutivi ed essenziali della domanda di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda stessa.

La misura è a fase unica: per velocizzare i tempi alla domanda di concessione devono essere allegate le fatture sostenute e quietanzate con giustificativi di pagamento, di modo che l'Ente camerale con un unico provvedimento possa disporre la concessione ed erogazione del contributo.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono: a) bonifico bancario, ricevuta bancaria, di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario; b) pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti e tramite assegni.

## 6. Esame delle domande e liquidazione del contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo si tiene conto dell'ordine cronologico dell'invio delle domande, ed i contributi verranno assegnati e liquidati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, fatta salva la possibilità di rifinanziamento su valutazione e disposizione della Giunta camerale in caso di reperimento di ulteriori risorse.

Per evitare una eccessiva polverizzazione dei contributi, sono escluse le domande che presentino spese ammissibili di importo inferiore ad € 500.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine indicato, comporta l'esclusione della domanda.

In seguito all'istruttoria delle domande di contributo, la Camera di Commercio provvederà:

- con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, all'adozione, entro il termine massimo di 90 giorni dall'invio della domanda, degli atti e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di

- concessione e liquidazione dei contributi (anche cumulativi) nei limiti del fondo disponibile;
- con riferimento alle domande non finanziate, all'adozione e alla comunicazione del relativo provvedimento di non ammissione.

L'elenco dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi e liquidati saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Il contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere per almeno 8 mesi dalla comunicazione di assegnazione contributo, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzia il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

## 7. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 8 approvata il 12/03/2024, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

## 8. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.

Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
  - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
  - riceverne comunicazione intelligibile;
  - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
  - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
  - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [promozione@bo.camcom.it](mailto:promozione@bo.camcom.it) con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: [dpcameracommerciobologna@baldiandpartners.it](mailto:dpcameracommerciobologna@baldiandpartners.it)

<b>INFORMAZIONI</b>
<a href="mailto:promozione@bo.camcom.it">promozione@bo.camcom.it</a>

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giada Grandi

IL PRESIDENTE  
Valerio Veronesi